

## ACI SPORT

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Letti gli atti trasmessi dal Collegio dei Commissari Sportivi a carico del licenziato **Giannini Flavio (lic 471795)**, di cui al **passaporto tecnico n 518** a seguito della partecipazione al 41° RALLY CITTA' DI MODENA;

Letta la decisione n 14 con la quale il concorrente è stato escluso dalla gara per irregolarità tecnica della vettura in quanto “le pinze freno anteriori differiscono palesemente dall’art. 8 – FOTO V della FICHE di omologazione A-5505”

Letta la memoria difensiva fatta pervenire dall’interessato, dopo la notifica del provvedimento di fissazione della decisione ex art. 20 e 21 RGS.

Ritenuto che la mancata impugnazione del provvedimento del Collegio ha reso definitiva la sanzione applicata dallo stesso Collegio dei Commissari Sportivi per cui, come richiesto, va applicata l’ulteriore sanzione della sospensione del passaporto ex art. 128 RSN;

Ritenuto che la non conformità tecnica dell’autovettura, così come accertato va inquadrata, per gli effetti di cui all’art 128 RNS, nella ipotesi della categoria B) perché la non conformità tecnica dell’autovettura poteva comportare un vantaggio di gara con ulteriore violazione di norme di sicurezza pur mancando la prova della volontarietà e della strumentalità del fatto da parte del concorrente.

Visti gli artt. 22 R.G.S. e 127 e 128 R.N.S,

#### APPLICA

Al licenziato **Giannini Flavio (Lic N 471795)**, la sanzione della sospensione del **Passaporto Tecnico n 518 per 2 (due) settimane** a far data dalla pubblicazione della presente decisione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti ex art. 22, 3 comma R.G.S.

Francavilla al Mare - Roma 18/11/2021.

IL SEGRETARIO  
(Francesco Pantano)

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
(Avv. Camillo Tatozzi)